

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2002, n. 0239/Pres.

Regolamento per l'attuazione del capo IV della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 «Realizzazione delle strade del vino».

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SULLE STRADE DEL VINO

CAPO I
STANDARD MINIMI DI QUALITÀ,
AZIONI, SALVAGUARDIA E COMPETENZE

Art. 1
Caratteristiche delle Strade del vino

1. Le Strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le Strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica.

3. La denominazione di una Strada del vino può identificarsi con il nome del territorio a vocazione vitivinicola, con il nome di un vino quando lo stesso rappresenti significativamente la produzione del territorio evocandone l'area geografica, ovvero, con il nome di qualsiasi elemento rappresentativo caratterizzante il territorio stesso, ma non deve creare confusione rispetto ad altri nomi di strade e luoghi precedentemente riconosciuti.

4. Una Strada del vino può articolarsi in più percorsi omogenei aventi diversa denominazione e può ricadere in più zone a denominazione di origine geografica, come pure nell'ambito della stessa zona possono essere individuate e segnalate più Strade del vino.

5. Le Strade del vino devono essere indicate nella cartellonistica da un logo comune identificativo delle Strade del vino della Regione che accompagna i simboli delle singole Strade del vino, nonché da una mappa indicante il percorso stradale, la localizzazione e la simbologia dell'offerta enoturistica complessiva nel rispetto della segnaletica informativa prevista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e posta lungo il percorso delle Strade del vino.

Art. 2

Soggetti promotori delle Strade del vino

1. Le Strade del vino sono promosse dalle aziende vitivinicole singole o associate unitamente agli Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organizzazioni delle aziende vitivinicole singole o associate, associazioni a carattere regionale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, aziende agricole singole o associate, altri operatori economici, Enti e associazioni pubbliche o private operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati.

2. I comitati promotori per la costituzione, realizzazione e gestione delle Strade del vino si formano tra i soggetti di cui al comma 1 ed agli stessi devono aderire almeno:

- a) quindici aziende vitivinicole;
- b) cinque strutture tra:
 - cantine di trasformazione agroindustriali singole e/o associate;
 - imprese agroindustriali per produzioni a denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta;
 - consorzi di tutela vini a D.O.C. e/o D.O.C.G.;
 - enoteche;
 - aziende agrituristiche;
 - esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande;
 - imprese turistico-ricreative;
 - musei della vite e del vino o musei etnografici enologici.

3. Nella costituzione dei Comitati promotori le aziende vitivinicole devono in ogni caso rappresentare la maggioranza dei soggetti aderenti.

Art. 3

*Standard minimi di qualità comuni ai soggetti
aderenti alle Strade del vino*

1. I soggetti aderenti alle Strade del vino, con esclusione degli Enti ed organizzazioni di cui all'articolo 2, devono soddisfare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

- a) ubicarsi all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 oppure, nel caso di aziende associate di vinificazione ovvero di vinificazione ed imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione, purchè ciò sia previsto dalla normativa dei disciplinari di produzione dei relativi vini D.O.C. e D.O.C.G.;
- b) dotarsi di aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;
- c) mettere a disposizione locali da adibirsi a luogo di accoglienza degli ospiti;
- d) esporre l'orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il soggetto responsabile della Strada del vino;
- e) esporre la mappa del territorio della Strada del vino;
- f) offrire materiale informativo, approvato dal soggetto gestore, sulla Strada del vino e sulle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda.

2. I soggetti aderenti alle Strade del vino che non soddisfano le caratteristiche qualitative minime di cui al comma 1 e quelle specifiche di cui al successivo articolo 4, vengono esclusi dal novero degli aderenti alla Strada del vino. Detta esclusione viene revocata qualora il soggetto respinto provveda entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione al raggiungimento delle caratteristiche qualitative minime.

3. Al soggetto deputato alla vigilanza di cui all'articolo 11 della legge regionale 25/1996 compete la verifica della sussistenza e mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 e l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4

*Standard minimi di qualità specifici
ai soggetti aderenti alle Strade del vino*

1. Le aziende vitivinicole devono:

- a) disporre di locali di degustazione attrezzati conformemente alle disposizioni di legge per l'accesso al pubblico;
- b) dare la possibilità di visite guidate alla cantina e ai vigneti;
- c) vendere al pubblico i propri vini in bottiglia etichettata e confezionata;
- d) produrre almeno un vino a D.O.C. ovvero un vino proveniente da agricoltura biologica o da vitigno autoctono della Regione ricompreso nella classificazione delle varietà di viti prevista dall'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999;
- e) esporre in modo ben visibile nella sala di degustazione il prezzo dei vini in vendita ed organizzare degli assaggi-degustazione;
- f) indicare nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda il nome della stessa, i numeri di telefono, l'orario, i giorni di apertura e la simbologia del numero di grappoli d'uva attribuiti dall'ERSA a termini dell'articolo 5;
- g) esporre all'ingresso del centro aziendale il logo comune di cui al comma 5, dell'articolo 1 unitamente al simbolo della Strada del vino.

2. Le aziende agrituristiche, qualora esse stesse non siano produttrici di vini D.O.C., devono:

- a) esporre in modo ben visibile non meno di cinque vini delle aziende vitivinicole della Strada del vino;
- b) tenere la carta dei vini di almeno tre aziende vitivinicole e privilegiare nella somministrazione agli ospiti i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della Strada del vino.

3. Le aziende agricole specializzate in produzioni tipiche, qualora non produttrici di vino a D.O.C. devono:

- a) esporre in modo ben visibile non meno di cinque vini delle aziende vitivinicole della Strada del vino;
- b) offrire materiale informativo circa le produzioni agricole e/o trasformate che caratterizzano l'azienda stessa.

4. Le imprese artigiane devono:

- a) svolgere attività collegate alle produzioni tipiche che caratterizzano il territorio regionale;

- b) consentire ai visitatori, anche attraverso visite guidate, ove possibile, di prendere visione delle fasi di lavorazione dei prodotti dell'azienda stessa.

5. Le enoteche devono:

- a) esporre vini delle aziende aderenti alla Strada del vino ed i relativi prezzi di vendita;
- b) promuovere ed organizzare annualmente iniziative a favore dei consumatori atte a valorizzare le produzioni enologiche quali brevi corsi di degustazione dei vini per un corretto abbinamento con i prodotti della gastronomia regionale;
- c) essere dotate di uno spazio di degustazione.

6. Gli esercizi di ristorazione devono:

- a) tenere la carta dei vini delle aziende vitivinicole e privilegiare, nella somministrazione agli ospiti, i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della Strada del vino;
- b) inserire nel menù di degustazione almeno due piatti tipici della zona;
- c) esporre in apposita area visibile agli ospiti un congruo numero di bottiglie dei vini delle aziende vitivinicole facenti parte della Strada del vino;
- d) fare uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e dotarsi di personale adeguatamente preparato ad illustrare le caratteristiche della zona e dei vini che la caratterizzano.

7. Le imprese turistico-ricettive, qualora siano dotate di ristorante interno, devono soddisfare le condizioni di cui al comma 6.

8. I musei della vite e del vino devono:

- a) tenere l'apertura al pubblico negli orari concordati con il soggetto responsabile della Strada del vino;
- b) promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della Strada del vino.

9. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono favorire la conoscenza delle Strade del vino attraverso la diffusione di materiale informativo e promozionale.

10. Gli Enti locali devono:

- a) essere ubicati almeno in parte all'interno della zona di produzione D.O.C. e D.O.C.G. di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;
- b) favorire la conoscenza delle Strade del vino attraverso la diffusione di materiale informativo, promozionale e cartellonistico nonché adoperarsi per rendere fruibile al meglio la viabilità lungo le strade stesse.

11. Le organizzazioni professionali agricole:

- a) concorrono a promuovere la costituzione delle Strade del vino sensibilizzando i propri associati;
- b) favoriscono attraverso i propri mezzi di comunicazione la conoscenza delle Strade del vino al fine di incentivare le aziende agricole ad aderire all'Associazione;
- c) favoriscono attraverso iniziative culturali, sportive e ricreative la conoscenza degli ambiti agricoli in cui ricadono le Strade del vino.

Art. 5

Disposizioni per la classificazione delle cantine aderenti ad una Strada del vino

1. L'ERSA, sulla base delle disposizioni del presente articolo e dei requisiti oggettivi delle aziende vitivinicole, classifica le cantine attribuendo, in base al grado di accoglienza fornita dall'azienda stessa, la simbologia del grappolo d'uva.

2. La qualità dell'accoglienza viene quantificata attraverso l'assegnazione di un numero di grappoli che va uno a cinque sulla base della presenza delle seguenti caratteristiche:

- a) sala di accoglienza attrezzata per la degustazione e dotata dei requisiti igienico sanitari;
- b) distribuzione di materiale illustrativo del territorio;
- c) accessibilità ai disabili;
- d) possibilità di pernottamento in strutture aziendali;
- e) inserimento delle strutture aziendali in un contesto di rilevanza paesaggistico-ambientale;
- f) apertura al pubblico non inferiore a nove mesi all'anno ed a venti ore alla settimana;
- g) presenza di percorso preordinato per la visita guidata ai vigneti;
- h) conoscenza di almeno una lingua straniera tra francese, inglese e tedesco;

- i) possibilità di ristoro o somministrazione spuntini;
- j) presenza di parcheggio illuminato nell'ambito aziendale;
- k) presenza di negozio di prodotti tradizionali, tipici e dell'artigianato della Regione;
- l) valorizzazione dell'architettura locale nelle strutture edilizie e nell'arredo;
- m) esposizione di oggetti e documentazione a testimonianza delle tradizioni della civiltà contadina.

3. Sulla base dell'entità dei requisiti posseduti di cui al comma 2, all'azienda vengono attribuiti:

- 1 grappolo nel caso di presenza di almeno un requisito;
- 2 grappoli nel caso di presenza da due a quattro requisiti;
- 3 grappoli nel caso di presenza da cinque a sette requisiti;
- 4 grappoli nel caso di presenza da otto a dieci requisiti;
- 5 grappoli nel caso di presenza da undici a tredici requisiti.

Art. 6

Salvaguardia delle aspettative dei soggetti aderenti alle Strade del vino

1. L'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali (piatti freddi), attuata dai soggetti aderenti alle Strade del vino nonché l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle stesse, rientrano fra le attività agrituristiche disciplinate dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/1996.

3. Il Sindaco, sulla base della richiesta dei soggetti interessati, rilascia specifica autorizzazione con la dicitura «Autorizzazione di attività agriturbistica nell'ambito delle Strade del vino».

4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 il Sindaco, ai fini dell'aggiornamento della banca dati, ne trasmette copia all'ERSA.

5. Le materie prime utilizzate per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda non entrano nel calcolo delle percentuali previste dalla legge regionale 25/1996 e suo Regolamento di attuazione e possono essere anche di libero acquisto tra i prodotti tipici D.O.P. e I.G.P. della regione nonché tra quelli tradizionali come individuati a termini del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, attuativo del D.M. 350/1999, ad esclusione del vino che deve essere di produzione aziendale.

CAPO II RICONOSCIMENTO DELLE STRADE DEL VINO

Art. 7 *Adempimenti del Comitato promotore*

1. Ai fini del riconoscimento della Strada del vino il rappresentante del Comitato promotore inoltra alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale dell'agricoltura, apposita istanza indicando il nominativo della strada, ovvero delle strade, che si intendono promuovere, con allegata la seguente documentazione:

- a) proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della Strada del vino;
- b) cartografia in scala 1:100.000, ovvero in scala a maggior dettaglio quando le condizioni di rappresentazione del territorio e degli elementi che lo caratterizzano esigono tale definizione, con la individuazione del percorso su cui insiste la Strada del vino;
- c) verbale di costituzione del Comitato promotore in forma di scrittura privata, registrata, sottoscritto da tutti i soggetti aderenti e riportante l'indicazione del rappresentante del Comitato stesso nonché il mandato a sottoscrivere la domanda anche in nome e per loro conto e l'impegnativa alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore;
- d) dichiarazione da parte di ciascun aderente di trovarsi nella condizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e di impegnarsi a raggiungere il possesso degli standard minimi di qualità di cui agli articoli

- 3 e 4 entro sei mesi dall'atto di costituzione del Comitato di gestione, qualora non già posseduti;
- e) copia delle delibere degli Enti pubblici e delle associazioni di adesione al Comitato promotore.

2. Il Comitato promotore una volta ottenuta l'approvazione del disciplinare della Strada del vino ed ottenuto il riconoscimento da parte della Giunta regionale a termini dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 21/2000, si trasforma in Comitato di gestione e diventa il soggetto responsabile della gestione della Strada del vino una volta adempiuto all'obbligo di cui al comma 3.

3. Entro novanta giorni dalla data di avvenuto riconoscimento della Strada del vino, il Comitato di gestione presenta alla Direzione regionale dell'agricoltura copia dell'atto di costituzione del Comitato stesso conformemente all'articolo 9, comma 1.

4. Qualora entro il termine di un anno dal riconoscimento della Strada del vino il Comitato di gestione non abbia avviato l'attività di cui all'articolo 9, comma 3, il riconoscimento della Strada del vino viene revocato.

Art. 8

Contenuti minimi del disciplinare tipo

1. Il disciplinare delle Strade del vino deve contenere almeno:

- a) l'indicazione del nome della Strada del vino;
- b) la descrizione del logo specifico identificativo della Strada del vino e le norme per il relativo uso nel rispetto del presente Regolamento;
- c) le modalità di accesso all'associazione, la tipologia dei requisiti previsti che non devono contrastare con quelli indicati dal presente Regolamento;
- d) gli obblighi per gli associati, le modalità ed i casi di esclusione, le incompatibilità, le inammissibilità e le eventuali sanzioni per le inadempienze;
- e) gli organismi interni quali Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente, Collegio sindacale, con specificazione delle loro funzioni;
- f) le norme riguardanti le nomine ed il funzionamento degli organismi medesimi, modalità di voto e di scioglimento dell'assemblea;
- g) gli obblighi di contribuzione da parte di ciascun associato in funzione delle diverse categorie di

- appartenenza sia come quota fissa di adesione sia come quota annuale;
- h) le norme per il componimento amichevole delle controversie;
 - i) le norme che prevedano equilibri nella rappresentatività delle varie categorie in seno al Consiglio direttivo nel caso la Strada del vino insista su un territorio con più denominazioni di origine.

2. Il disciplinare deve tra l'altro prevedere che il Consiglio sia costituito da non meno di 7 componenti eletti dall'assemblea dei quali almeno quattro in rappresentanza della categoria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), due in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) e uno in rappresentanza delle associazioni a carattere regionale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo.

3. I soggetti aderenti alla Strada del vino si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno con scopi consultivi e propositivi. Spetta all'assemblea eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio sindacale.

4. Ai fini costitutivi e per l'adozione del disciplinare l'assemblea è costituita dai soggetti aderenti alla Strada del vino ed in possesso degli standard minimi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e che si sono impegnati a raggiungere il possesso degli standard minimi di qualità come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d).

5. La richiesta di adesione alla Strada del vino è libera e volontaria e comporta l'impegno a sottoscrivere il disciplinare che ne regola il funzionamento e ne garantisce il livello qualitativo. L'ammissione di un nuovo soggetto, una volta riconosciuto il Comitato di gestione, è subordinata all'accertamento, da parte del Comitato stesso del possesso in capo al richiedente dei requisiti previsti. La sussistenza di tali requisiti viene confermata di anno in anno per tutti gli aderenti. Con l'ammissione il soggetto aderente alla Strada del vino accede ai servizi connessi alla strada stessa.

1. Il Comitato di gestione di cui all'articolo 17 della legge regionale 21/2000 riveste la forma di organismo associativo senza scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile, che si costituisce a mezzo atto pubblico registrato, con il compito di realizzare e gestire una o più Strade del vino, diffondere la sua conoscenza, promuovere e valorizzare il territorio, le peculiarità enologiche e storico-culturali presenti nell'ambito delle Strade stesse attraverso note informative, divulgative, materiale illustrativo, partecipazione a fiere e manifestazioni ed altre iniziative da attuare con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo per il raggiungimento dell'obiettivo.

2. Il Comitato di gestione attraverso il Presidente rappresenta in ogni sede la Strada del vino, cura la gestione e svolge i compiti allo stesso attribuiti in conformità alla legge regionale 21/2000 ed al presente Regolamento.

3. Il Comitato di gestione è chiamato a:

- a) gestire la Strada del vino nel rispetto del disciplinare approvato;
- b) pianificare le attività inerenti:
 - l'omologazione dei soggetti aderenti;
 - la verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti;
 - gli orari di apertura al pubblico delle aziende vitivinicole ed altri soggetti aderenti;
 - la redazione di materiale illustrativo e divulgativo della Strada del vino;
 - l'organizzazione di visite guidate, avvalendosi di personale qualificato e che parla almeno in un'altra lingua comunitaria;
 - la promozione della Strada del vino.

4. Il Comitato di gestione deve:

- a) entro il 15 gennaio di ogni anno inviare alla Direzione regionale dell'agricoltura ed all'ERSA una relazione sull'attività che intende svolgere unitamente ad un elenco dei soci ed alla dimostrazione che sussistono ancora le condizioni per il riconoscimento della Strada del vino;
- b) comunicare alla Direzione regionale dell'agricoltura le eventuali variazioni del disciplinare per l'approvazione da parte della Giunta regionale;
- c) riservare il logo ed il nome della Strada del vino ai soli associati;

- d) inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione regionale dell'agricoltura ed all'ERSA una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente sia sotto l'aspetto amministrativo che finanziario;
- e) controllare affinché gli associati rispettino gli standard minimi previsti dal presente Regolamento nei tempi dallo stesso indicati.

5. L'attività promozionale attuata dal Comitato di gestione deve essere riferita alla globalità dei soggetti aderenti alla Strada del vino.

CAPO III
COMPETENZE DELL'ERSA
(ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE
E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA)

Art. 10
Competenze esercitate dall'ERSA

1. Ai fini della attuazione della normativa inerente le Strade del vino, l'ERSA:

- a) si attiva, nell'ambito della sua azione di valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali, assieme agli altri soggetti istituzionali, per favorire la costituzione dei Comitati promotori anche fornendo ad essi adeguato supporto tecnico-amministrativo;
- b) verifica, attraverso un'azione di vigilanza, la sussistenza e mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 e l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 6 da parte dei soggetti aderenti alla Strada del vino ed il rispetto delle norme, qualora ricorrenti, previste dalla legge regionale 25/1996;
- c) consulta i Comitati di gestione e gli organismi interessati allo sviluppo delle Strade del vino al fine di realizzare programmi comuni per la promozione, informazione e presentazione unitaria dell'offerta delle Strade del vino;
- d) coordina l'adozione del logo comune al fine della realizzazione della cartellonistica delle singole Strade del vino;
- e) classifica le cantine ai fini dell'attribuzione della simbologia del grappolo d'uva di cui all'articolo 5;
- f) tiene una banca dati delle Strade del vino e degli aderenti alle stesse.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.